

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, dal momento che la commissione di ricorso non avrebbe applicato correttamente i principi elaborati della giurisprudenza comunitaria sull'esame del rischio di confusione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 5 dicembre 2007 — Scovill Fasteners/Commissione

(Causa T-447/07)

(2008/C 37/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scovill Fasteners, Inc. (Clarkesville, Stati Uniti) (rappresentante: avv. O. Dugardyn)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 19 settembre 2007 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (Pratica COMP/E-1/39.168 — PO/articoli di merceria in metallo e in plastica: cerniere);
- in subordine, annullare o ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente;
- condannare la Commissione alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 19 settembre 2007, C(2007) 4257 def., pratica COMP/E-1/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e in plastica: cerniere, in cui la Commissione ha constatato che la controllata della ricorrente, unitamente ad altre imprese, ha violato l'art. 81 CE concordando aumenti di prezzo coordinati e scambiando informazioni riservate su prezzi e sull'attuazione di aumenti di prezzo.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione ha erroneamente ritenuto che la ricorrente e la sua controllata costituiscono un'unica entità economica e che la ricorrente non dev'essere considerata responsabile in solido per il pagamento dell'ammenda inflitta alla sua controllata per le asserite violazioni commesse da quest'ultima.

La ricorrente fa inoltre valere che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato che la controllata della ricorrente ha partecipato all'intesa dopo il 1997.

In subordine, la ricorrente deduce che la Commissione:

- ha commesso errori manifesti nel calcolo dell'ammenda;
- non ha tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti nel valutare la durata e la gravità dell'infrazione; e
- non ha valutato le circostanze attenuanti, quali il ruolo secondario svolto dalla controllata della ricorrente.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2007 — Rotter/UAMI (EU-BRUZZEL)

(Causa T-449/07)

(2008/C 37/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thomas Rotter (Monaco, Germania) (rappresentante: M. Müller, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 27 settembre 2007, R 1415/2006-4.
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento, ivi incluse quelle sostenute nel procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio tridimensionale «EU-BRUZZEL» per prodotti e servizi classificati nelle classi 29, 30 e 43 (domanda di registrazione n. 4 346 185).

Decisione dell'esaminatore: respingere parzialmente la domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: respingere il ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, dal momento che i marchi di cui si chiede la registrazione sarebbero privi di carattere distintivo con riguardo agli insaccati ancora controversi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).